



COMUNE DI SAN BASILIO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Croce di Ferro, 32 - 09040 San Basilio (SU) - tel. 070/9805536 - fax 070/9805284
e - mail info@comune.sanbasilio.ca.it - P.Iva 01184640926

CAPITOLATO D'ONERI ANNO 2019

Relativo alle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nella sughereta "località varie" di proprietà del Comune di **San Basilio**:

Il presente Capitolato d'Oneri è così strutturato:

CONDIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1: (REGOLAMENTO)**
- ARTICOLO 2: (OGGETTO)**
- ARTICOLO 3: (CONFINI)**
- ARTICOLO 4: (MODALITÀ DELLA GARA)**
- ARTICOLO 5: (ESCLUSIONI DALLA GARA)**
- ARTICOLO 6: (RISERVE)**
- ARTICOLO 7: (AGGIUDICAZIONE)**
- ARTICOLO 8: (CAUZIONE)**
- ARTICOLO 9: (RESCISSIONE)**
- ARTICOLO 10: (CONSEGNA LOTTI)**
- ARTICOLO 11: (INIZIO LAVORI)**
- ARTICOLO 12: (MODALITÀ INIZIO ESTRAZIONE)**
- ARTICOLO 13: (VIGILANZA)**
- ARTICOLO 14: (TERMINE ESTRAZIONE)**
- ARTICOLO 15: (TRASPORTO, PESATURA, MOVIMENTAZIONE INTERNA, PAGAMENTO MATERIALE SUGHEROSO ESTRATTO)**

ARTICOLO 16:	(DIVIETO DI CESSIONE)
ARTICOLO 17:	(OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)
ARTICOLO 18:	(CONTROLLI)
ARTICOLO 19:	(DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)
ARTICOLO 20:	(MODALITA' ESTRAZIONE - A)
ARTICOLO 21:	(MODALITA' ESTRAZIONE - B)
ARTICOLO 22:	(MODALITA' ESTRAZIONE - C)
ARTICOLO 23:	(AMMENDE)
ARTICOLO 24:	(DIVIETI ALL'INTERNO DELLA SUGHERETA)
ARTICOLO 25:	(PULIZIA BOSCO)
ARTICOLO 26:	(VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)
ARTICOLO 27:	(DIVIETO DI COSTRUZIONE)
ARTICOLO 28:	(CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)
ARTICOLO 29:	(PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)
ARTICOLO 30:	(PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)
ARTICOLO 31:	(DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)
ARTICOLO 32:	(DANNI A COSE E/O PERSONE)
ARTICOLO 33:	(SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')
ARTICOLO 34:	(RESPONSABILITA')
ARTICOLO 35:	(RICONSEGNA DELLE PARTICELLE)
ARTICOLO 36:	(VALUTAZIONE DANNI)
ARTICOLO 37:	(NORME DI LEGGE)
ARTICOLO 38:	(APPROVAZIONE)
ARTICOLO 39:	(APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)
ARTICOLO 40:	(SICUREZZA CANTIERE)
ARTICOLO 41:	(RINVIO LEGGI)

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (REGOLAMENTO)

L'Amministrazione del Comune di **San Basilio** mette in vendita, tutto il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nei lotti boschivi, appresso indicati, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente capitolato d'oneri della sughereta in proprietà del predetto Comune.

Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Età del Sughero	Quintali di Sughero
01	01	00.88.06	<i>Sa Meliana</i>	~ 11 anni	5,28
02	04	02.14.25	<i>Genn'e Urra</i>	~ 11 anni	2,15
02	05	01.08.95	<i>Genn'e Urra</i>	~ 11 anni	2,18
02	33	00.96.60	<i>Genn'e Urra</i>	~ 11 anni	9,66
02	34	00.42.30	<i>Genn'e Urra</i>	~ 11 anni	1,69
04	91	00.12.40	<i>Niu Crobu</i>	~ 11 anni	1,10
04	525	01.00.00	<i>Niu Crobu</i>	~ 11 anni	10,61
04	111	03.80.40	<i>Pitz'e Pranu</i>	~ 11 anni	20,16
04	314	02.02.50	<i>Pitz'e Pranu</i>	~ 11 anni	50,63
04	316	00.56.59	<i>Pitz'e Pranu</i>	~ 11 anni	14,15
04	318	00.21.00	<i>Pitz'e Pranu</i>	~ 11 anni	5,25
04	413	03.22.57	<i>Pitz'e Pranu</i>	~ 11 anni	9,68
05	3	01.93.20	<i>Calamatta</i>	~ 11 anni	26,57
05	27	01.00.35	<i>Calamatta</i>	~ 11 anni	13,80
05	28	00.47.20	<i>Calamatta</i>	~ 11 anni	6,49

Tabella 1

La vendita avviene a mezzo d'asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (OGGETTO)

L'amministrazione del comune di San Basilio, vende a mezzo d'asta pubblica, i prodotti sugherosi derivanti dalle superfici riportate nelle particelle appresso indicate.

(Vedasi Tabella precedente, riportata all'Art.1)

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri avrà **inizio con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere ultimata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994.**

Il quantitativo di sughero da estrarre per l'anno **2019** è stato preventivamente stimato in complessivi **q.li 150,70** di sughero gentile (di qualsiasi classe fiammato e non ed il pezzame) e di **q.li 28,70** di sugherone, così come appresso definiti:

1. **“Sugherone”** – Sughero che si ricava dalla demaschiatura anche se fiammato o invaso da formiche.
 2. **“Sughero gentile”** Sughero di ogni qualità che si ricava con la “Seconda decortica e successive” da piante già demaschiate. È compreso il sughero pietroso, terroso, fiammato, verde, invaso da formiche e/o con presenza di qualsiasi altro difetto.
 3. **“Sugherone di rialzo”** – In piante già demaschiate, porzione di sugherone, al di sopra della superficie generatrice di sughero gentile, che viene estratto per incrementare la futura produzione.
 4. **“Plancia di sugherone”** - Porzione di sugherone come descritto al punto 1 distaccata da piante soggette a demaschiatura.
 5. **“Plancia grezza di sughero gentile”** – Plancia di sughero gentile come descritto al punto 2 distaccata da piante soggette a “Seconda decortica e successive”. Sulla stessa plancia non sono state eseguite pre-lavorazioni come, regolarizzazione dei margini, del piede e della testa o qualunque altro taglio selettivo ad eccezione di quelli necessari al distacco della plancia dalla pianta.
- La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario ed avviene a misura (peso commerciale).**

Tutto il sughero gentile (di qualsiasi classe fiammato e non) è posto in vendita al prezzo base d’asta di **€ 60,00** (diconsi euro sessanta/00) iva esclusa al quintale;

Tutto il sugherone è posto in vendita al prezzo base d’asta di **€ 000** (diconsi euro zero/00) iva esclusa al quintale;

La vendita del sughero gentile, compreso quello di seconda decortica e maturo, così come descritto nelle tabelle indicate all’articolo 2 del presente capitolato, è condizionata alla tassativa decortica, senza compensi per l’aggiudicatario, di tutti i sugheri diversi dal sughero gentile presenti nelle particelle oggetto del presente capitolato e costituiti da tutto il sugherone presente sulle piante della circonferenza minima di cm. 60 sopra scorza misurata ad un’altezza da terra di cm 130.

La vendita riguarda altresì tutto il sughero gentile presentante difetti rilevabili o non rilevabili al momento della stima e in ogni caso classificato come sughero gentile di cui all’art. 2 punto 2.

Si precisa che è compreso nella vendita tutto il sughero gentile anche se questo presenta particolari difetti tecnologici come il pietroso, terroso, fiammato, vuoto, verde, ecc, estraibili nelle particelle indicate all’art 1 del presente capitolato, anche se inferiori o superiori sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.

L’importo complessivo del sughero posto in vendita, nei quantitativi indicati all’art. 2 del presente capitolato d’oneri, è stimato in complessivi **€ 9.04200** (euro novemilaquarantadue/00) iva esclusa; L’aggiudicatario eseguirà l’estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi causa.

L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L’Amministrazione venditrice all’atto della consegna, non garantisce la qualità e la quantità, dei prodotti che potranno ricavarsi, ma si limiterà soltanto ad indicare le particelle e i confini dei mappali da estrarre.

ART. 3 (CONFINI)

E’ posto in vendita tutto il materiale sugheroso commerciale costituito da:

- a) tutto ed esclusivamente sughero gentile di anni dieci ed oltre, estraibile a norma di legge.
- b) tutto il sugherone delle piante aventi, a mt. 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm 60,00 ed oltre, fino all’altezza massima di decortica indicata nell’art. 21 del Capitolato d'oneri.

Tutto il sughero contenuto nelle Particelle poste in vendita, vengono identificati cartograficamente. (Vedasi Allegati Cartografici).

Descrizione Confini:

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	1	1	00.88.06	Sa Meliana	50%	00.44.03

Confini:

Nord Comune di Siurgus Donigala
Sud San Basilio Fgl.1 - Part. 11
Est Strada vicinale Mitza de Isu
Ovest Strada Comunale San Basilio - Sisini

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	1	2	00.81.95	Sa Meliana	90%	00.73.76

Confini:

Nord Comune di Siurgus Donigala
Sud San Basilio Fgl.1 - Part. 16-17-19
Est Strada vicinale Puscasi
Ovest Strada vicinale Mitza de Isu

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	1	3	03.84.05	Sa Meliana	90%	03.45.65

Confini:

Nord Comune di Siurgus Donigala
Sud Strada vicinale Puscasi; Fgl.1 - Part. 33-34-35-41
Est Canale Melina
Ovest Strada vicinale Puscasi

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	1	4	02.48.85	Sa Meliana	70%	01.74.20

Confini:

Nord Comune di Siurgus Donigala
Sud Canale Melina; Fgl.1 - Part. 6
Est Fgl.1 - Part. 6; Fgl. 2 - Part. 1
Ovest Canale Melina

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	2	4	02.14.25	Genn'e Urra	20%	00.42.85

Confini:

Nord Fgl. 2 - Part. 3-6
Sud Strada di penetrazione agraria "Località - Genna Urra"
Est Strada di penetrazione agraria "Località - Genna Urra"
Ovest Fgl.1 - Part. 82

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	2	5	01.08.95	<i>Genn'e Urra</i>	40%	00.43.58

Confine:

Nord Fgl. 2 - Part. 1
Sud Fgl. 2 - Part. 9-14-12
Est Fgl. 2 - Part. 24-28
Ovest Fgl.2 - Part. 2

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	2	33	00.96.60	<i>Genn'e Urra</i>	50%	00.48.30

Confine:

Nord Strada vicinale San Basilio-Siurgus Donigala
Sud Fgl. 2 - Part. 35-124
Est Strada vicinale San Basilio-Siurgus Donigala
Ovest Fgl. 2 - Part. 29 "Località Masoni e Murva"

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	2	34	00.42.30	<i>Genn'e Urra</i>	20%	00.08.46

Confine:

Nord Fgl. 2 - Part. 138
Sud Strada vicinale Masoni Murva
Est Fgl. 2 - Part. 138
Ovest Fgl. 2 - Part. 30

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	91	00.12.40	<i>Niu Crobu</i>	35%	00.04.34

Confini:

Nord Strada vicinale Gruttixeddas
Sud Strada vicinale Gruttixeddas
Est Fgl. 4 - Part. 99/A
Ovest Strada vicinale Gruttixeddas

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	525	01.00.00	<i>Niu Crobu</i>	80%	00.80.00

Confini:

Nord Strada vicinale Is Tintionis
Sud Fgl. 4 - Part. 153-497
Est Fgl. 9; Strada vicinale Gruttixeddas
Ovest Fgi. 8

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	111	03.80.40	<i>Pitz'e Pranu</i>	40%	01.52.16

Confini:

Nord Strada vicinale Surcuri

Sud Fgl. 4 - Part. 463

Est Strada vicinale Surcuri

Ovest Strada vicinale Surcuri

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	314	02.02.50	<i>Pitz'e Pranu</i>	80%	01.62.00

Confini:

Nord Fgl. 4 - Part. 462

Sud Fgl. 4 - Part. 316

Est Strada vicinale Surcuri

Ovest Strada Comunale San Basilio - Siurgus

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	316	00.56.59	<i>Pitz'e Pranu</i>	80%	00.45.27

Confini:

Nord Fgl. 4 - Part. 314

Sud Fgl. 4 - Part. 317

Est Fgl. 4 - Part. 463

Ovest Strada Comunale San Basilio - Siurgus

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	318	00.21.00	<i>Pitz'e Pranu</i>	80%	00.16.80

Confini:

Nord Fgl. 4 - Part. 317

Sud Strada Comunale San Basilio - Siurgus

Est Strada vicinale Surcuri

Ovest Strada Comunale San Basilio - Siurgus

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	<i>San Basilio</i>	4	413	03.22.57	<i>Pitz'e Pranu</i>	30%	00.96.77

Confini:

Nord Fgl. 4 - Part. 111

Sud Fgl. 4 - Part. 463

Est Fgl. 4 - Part. 462

Ovest Fgl. 4 - Part. 463

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	4	463	32.37.91	Pitz'e Pranu	0%	00.00.00

Confini:

Nord Fgl. 4 - Part. 111
Sud Centro abitato di San Basilio
Est Strada Provinciale n° 23
Ovest Strada Comunale San Basilio - Siurgus

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	5	3	01.93.20	Calamatta	50%	00.96.60

Confini:

Nord Fgl. 2 - Part. 92
Sud Fgl. 5 - Part. 1-706
Est Fgl. 5 - Part. 707
Ovest Fgl. 2 - Part. 92

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	5	27	01.00.35	Calamatta	50%	00.50.18

Confini:

Nord Strada Comunale San Basilio - Goni
Sud Strada vicinale Sisinni Atzeni
Est Strada vicinale Calamatta
Ovest Strada Comunale San Basilio - Goni

Codice	Comune	Foglio	Particella	Superficie	Regione Agraria	Copertura	Bosco
H766	San Basilio	5	28	00.47.20	Calamatta	50%	00.23.60

Confini:

Nord Fgl. 5 - Part. 726
Sud Strada vicinale Sisinni Atzeni e Strada vicinale Calamatta
Est Strada vicinale Calamatta
Ovest Strada vicinale Calamatta

*I confini delle particelle, oggetto d'indagine, sono stati desunti dalle carte catastali e dalla toponomastica in essa utilizzata.

ART. 4 (MODALITÀ DELLA GARA)

La vendita avrà luogo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

ART. 5 (ESCLUSIONI DALLA GARA)

Non possono essere ammessi alla gara coloro che:

- a) abbiano in corso con il Comune di San Basilio, **contestazioni** per altri contratti aventi l'oggetto simile o uguale al presente appalto, o che abbiano in corso un contenzioso con l'ente appaltante per qualsiasi motivo inerente l'esecuzione dell'appalto;
- b) non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) Le società di fatto;
- d) si trovino in una delle condizioni ostative contemplate dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- e) non siano in regola con gli obblighi normativi, contrattuali e contributivi previsti a tutela del rapporto di lavoro;
- f) si trovino, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del C.C.;

Non è ammessa altresì la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di imprese associate, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento al quale l'impresa partecipa.

ART. 6 (RISERVE)

L'Ente appaltante, in sede di autotutela, si riserva di escludere dall'asta, per giustificati motivi compresi quelli di ordine tecnico espressi dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del C.F. V.A., qualsiasi concorrente, senza che l'escluso abbia diritto ad alcuno indennizzo di sorta.

ART. 7 (AGGIUDICAZIONE)

L'aggiudicatario, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione comunale dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante.

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri, **avrà inizio con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere ultimata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994;**

Il prezzo di vendita del materiale sugheroso per l'anno **2019** è stimato in **€. 9.04200** (euro novemilaquarantadue/00) iva esclusa;

ART. 8 (CAUZIONE)

Cauzione provvisoria: Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, pena l'esclusione, una cauzione di validità non inferiore a mesi 3 (tre) dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un importo pari al 20% del valore stimato del lotto.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva:

1. L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e, a garanzia della corretta esecuzione dello stesso ed al pagamento delle somme dovute, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari al **100%** dell'intero importo contrattuale stimato, ossia calcolato a partire dal numero di quintali stimati, moltiplicato per il prezzo a quintale di aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale all'Ente appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata se non ci sono pendenze da parte della ditta aggiudicatrice nei confronti dell'Ente appaltante.

4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9 (RESCISSIONE)

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione definitiva di cui al precedente art. 8, entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro annullare l'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante Pec e/o lettera raccomandata con A.R. e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

ART. 10 (CONSEGNA LOTTI)

Contestualmente alla stipula del contratto di vendita l'aggiudicatario prenderà in consegna le particelle boscate, così come descritti nel presente capitolato all'art. 3.

La data di sottoscrizione del contratto di vendita e la relativa consegna delle particelle, avrà luogo **entro e non oltre giorni 5 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara** alla Ditta appaltatrice ed all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. competente per territorio. Nella medesima data verrà redatto, a cura dell'amministrazione aggiudicatrice e sottoscritto dalla stessa unitamente al responsabile e/o rappresentante legale della ditta ed al Rappresentante del Corpo Forestale e V.A della Regione Sardegna, il verbale nel quale verranno riportati i termini e le prescrizioni tutte (ivi compresa la data di inizio delle operazioni di decortica), da usarsi nell'utilizzazione del bosco, nonché l'indicazione delle strade di smacchio, le vie di trasporto del sughero, l'area di stoccaggio dei materiali sugherosi estratti ed il termine assegnato per la scorzatura e l'esbosco a norma dei successivi artt. 11; 12; 13 e 14. Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o ne condiziona la presa di consegna del materiale venduto, ovvero non si presenti nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la consegna si ha come non avvenuta, e l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto, dandone comunicazione all'Impresa stessa a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC, disponendo o l'immediata indizione di nuova gara ovvero se i tempi non lo consentono aggiudicare la stessa al secondo in graduatoria ove esista, restando a carico dell'impresa prima aggiudicataria l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

Resta inteso che il periodo di consegna si riferisce al termine fissato annualmente dal decreto annuale dell'Assessorato Difesa ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, così come previsto dall'art. 27 della L.R. 4/1994;

ART. 11 (INIZIO LAVORI)

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente iniziare i lavori di decortica entro e non oltre giorni 2 (due) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del lotto di cui al precedente art. 10;

ART. 12 (MODALITA' INIZIO ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario dovrà iniziare l'estrazione in senso orario, partendo dalle particelle prossime ai limiti urbani.

Si precisa che il lotto dovrà essere completamente estratto senza interruzioni, salvo quelle autorizzate dagli Enti Competenti;

ART. 13 (VIGILANZA)

Il luogo di concentrazione del sughero estratto che man mano verrà raccolto, sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale, ed ubicato in sito dove facilmente sia possibile intervenire in caso di incendio.

L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese:

- a) tenere pulito il luogo assegnato;
- b) tenere una provvista adeguata di acqua con n. 2 atomizzatori;
- c) tenere un numero adeguato di estintori (portatili e/o carrellati) dislocati in diversi punti del sito di concentrazione e carico del sughero;
- d) posizionare in punti ben visibili tutta la cartellonistica e/o cartelli di prescrizione, divieto e pericolo;
- e) distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente;
- f) tenere sempre separate (in andane distinte) le plance di sughero gentile e di sugherone, in modo da formare sempre carichi distinti;

La vigilanza e custodia del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo della estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà curata dall'acquirente con personale da esso scelto e retribuito.

Il comune mediante personale di propria fiducia provvederà ad effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura.

Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi.

Il tecnico designato dall'Amministrazione Comunale ai controlli in foresta durante l'estrazione, e nel sito di stoccaggio ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza dei lavori, segnalandone le difformità alle autorità competenti.

ART. 14 (TERMINE ESTRAZIONE)

L'estrazione del sughero dovrà essere terminata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994;

Qualora si verifichi la sospensione dell'estrazione non arbitraria da parte dell'aggiudicatario ma determinata da causa di forza maggiore verificata dal Comune e dall'Ispettorato Forestale e, nel caso in cui si arrivi alla naturale scadenza del contratto di vendita, l'estrazione verrà definitivamente terminata e tutto il sughero non estratto resterà di esclusiva proprietà del Comune di San Basilio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta.

Il periodo annuale di estrazione potrà essere abbreviato con ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari, allorché si riscontri che l'andamento stagionale non consente di proseguire le operazioni di decortica, senza compromettere gravemente la produttività delle piante. Gli agenti della Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente hanno facoltà di far sospendere in sito dette operazioni per il verificarsi delle circostanze menzionate e questa sospensione diverrà definitiva dopo che sarà stata emessa e notificata nei modi consueti l'ordinanza di cui è stato detto in precedenza, all'aggiudicatario ed al Comune proprietario.

In caso di sospensione, sia temporanea che definitiva, delle operazioni di decortica, per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario, non potrà pretendere dal Comune proprietario alcun indennizzo o risarcimento. La sospensione della estrazione del sughero non potrà essere fatta per nessun motivo dall'Aggiudicatario di sua iniziativa. La stessa, se si riscontrano validi motivi, dovrà essere accerta dal Comune e dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. Per ogni sospensione arbitraria l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune €. **250,00** di penalità per ogni giorno.

ART. 15 (Trasporto, pesatura e movimentazione interna e pagamento materiale sugheroso estratto)

Tutto il sughero estratto nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, ivi compreso sugherone, sughero di rialzo e altro pezzame vario risultante dalle operazioni di decortica, dovrà essere trasportato, a cura e spese dell'aggiudicatario, alla pesa pubblica/privata che verrà a suo tempo indicata dall'Amministrazione Comunale e comunicata tempestivamente all'aggiudicatario, direttamente sugli automezzi adibiti al trasporto.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Al momento della consegna del bosco e comunque prima di dare avvio ai lavori di decortica, i dati di ciascun automezzo adibito al trasporto presso la pesa pubblica/privata, dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Comunale.

Le "plance grezze" di "sughero gentile" ed il pezzame appartenente alla stessa categoria, dovranno sempre formare carichi distinti da quelli delle plance di sugherone ed altro pezzame di analoga categoria.

Tutto il sughero dovrà essere sempre caricato sui mezzi adibiti al trasporto, come sopra individuati, entro l'area di estrazione. Per ogni carico completo, la Direzione Lavori, tramite propri incaricati o personale incaricato dal Comune, rilascerà un verbale di carico ove dovranno essere indicati: data, ora, targa automezzo, materiale trasportato (sughero gentile e sugherone).

Munito di tale verbale l'automezzo dovrà recarsi direttamente alla pesa pubblica/privata ove si provvederà alla pesatura.

La pesatura del sughero gentile così come definito all'art. 2 del presente capitolato d'oneri, verrà verbalizzata dalla Direzione Lavori, tramite propri incaricati, e sarà fatta, al netto di tare di qualunque genere, entro le ore **18:00 del giorno di decortica;**

Eccezionalmente, in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, le misurazioni potranno essere fatte entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello del precedente capoverso, a condizione che la ditta si assuma la piena responsabilità della custodia del sughero estratto e non pesato. In tale circostanza non si darà luogo alla riduzione dell'8%.

In ogni caso, entro le ore 18:00 di ogni giorno, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Direzione Lavori, il termine delle operazioni giornaliere di decortica e pesatura.

La pesatura del sugherone e altro pezzame vario appartenente alla stessa categoria, risultante dalle operazioni di decortica, sarà effettuata al completamento del carico sul bilico.

Il trasportatore dovrà recare con se sempre copia del verbale di carico e copia del verbale di pesatura.

In ogni caso:

- il rinvenimento di sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18:00, verrà considerato occultato e soggetto alle penali di seguito descritte.

Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato senza applicazione di alcuna riduzione;

- le eventuali spese che l'Ente fosse costretto a sostenere per la custodia del sughero comunque non esboscato e/o non quotidianamente pesato da parte dell'aggiudicatario, saranno poste a carico di quest'ultimo.

Il risultato netto rilevato con ciascuna misurazione verrà ridotto in considerazione del calo di peso, previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,08 (vale a dire il valore pari al **8%**). Il peso netto così determinato costituirà il peso reale di vendita, da moltiplicare per il prezzo di aggiudicazione al fine di calcolare il valore complessivo dei prodotti dell'utilizzazione.

Gli automezzi destinati al carico, pesatura e trasporto del materiale sugheroso estratto, dovranno sottoporsi quotidianamente alla verifica della tara e del lordo.

L'operazione di verifica della tara dell'automezzo di trasporto, dovrà avvenire con il motore spento e senza conducente e/o passeggeri a bordo del veicolo e/o nel caso di rimorchio, questo dovrà essere pesato separatamente dalla trattrice. Dopo tale operazione è fatto divieto assoluto di scaricare dall'automezzo di trasporto qualsiasi tipologia di materiale e/o accessorio che possa compromettere e/o falsare le operazioni di pesatura.

Alle operazioni di pesatura, presenzieranno, oltre ai rappresentanti del Comune e della ditta Aggiudicataria, anche il personale forestale che l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. competente riterrà opportuno inviare.

Detto personale, a pesatura ultimata, redigerà apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:

- fornire al momento della consegna del bosco e comunque prima di dare avvio ai lavori di decortica, i dati (copia fotostatica dei libretti di circolazione, copia dei contratti di assicurazione RC auto) di ciascun automezzo adibito al carico e al trasporto presso la pesa pubblica/privata. Tali dati dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Comunale, unitamente ai dati dei veicoli utilizzati per la movimentazione interna alla foresta;

L'Amministrazione dedurrà automaticamente dal lordo rilevato in sede di pesatura le tare indicate nelle copie dei libretti di circolazione dei mezzi all'uopo autorizzati.

Le operazioni di pesatura non potranno essere sospese arbitrariamente dall'aggiudicatario senza preventivi accordi con il Comune e con l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A., ma dovranno essere condotte ininterrottamente fino al termine.

Per ogni sospensione arbitraria delle operazioni di pesatura, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune **€. 250,00** di penalità per ogni giorno.

Le operazioni di pesatura dovranno essere sospese nei giorni in cui per legge è vietato il transito degli automezzi pesanti.

Nel caso che la pesatura e lo sgombero del sughero avvenga, per volontà dell'aggiudicatario, dopo i termini stabiliti dagli articoli 14 e 15 e dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune le penalità di cui all'art. 23 lett. I).

Per fine estrazione si intende l'effettivo termine delle operazioni di decortica, che, ove l'aggiudicatario non provvederà a comunicare al Comune con lettera scritta, per fine lavori si prenderà in considerazione la data accertata dal personale incaricato dal Comune.

In questo caso sarà cura del Comune informarne con lettera raccomandata A/R sia l'aggiudicatario che l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente.

IL pagamento del materiale sugheroso dovrà essere versato all'Ente appaltante e dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

a) 1/3 della somma prevista nell'Art. 2 comm. 9 del presente capitolato entro e non oltre il quinto giorno dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di "inizio lavori";

b) 2/3 entro e non oltre il terzo giorno in cui verrà ultimata la pesatura.

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordati con l'Amministrazione Comunale nei modi di legge.

Sugli eventuali pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora (tasso legale) maggiorato di 6 punti percentuali (margine) su base annua.

ART. 16 (DIVIETO DI CESSIONE)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione comunale di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 10.

ART. 17 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione delle particelle in questione è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato e sia dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia.

ART. 18 (CONTROLLI)

Dal momento dell'aggiudicazione fino all'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, viene sottratto per ricavarne "Prattus", "Muizolas" o altri manufatti ancorché grezzi. S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze. L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti.

A tal fine il Comune eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza avvalendosi anche del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

ART. 19 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

ART. 20 (A: MODALITA' ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario deve procedere all'estrazione del materiale sugheroso, appresso indicato:

- a) tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, fiammato e non, verde ed invaso da formiche;
- b) tutto il sugherone compresi il pedaci delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia, di cm. 60,00 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a cm. 130 dal suolo.
- d) In caso di scarsa fertilità del suolo e di stentata condizione vegetativa della pianta, l'altezza di decortica minima può essere portata, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del personale del C.F.V.A., a 1,4 volte (uno virgola quattro volte) la circonferenza misurata a cm. 130 dal suolo sopra scorza.
- e) comunque tutto il sughero indicato al precedente art. 3 del presente capitolato;
- f) Le plance di sughero gentile, decorticate come descritto nel presente articolo, dovranno essere portate al peso intero. Per la mancata osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 23.

ART. 21 (B: MODALITA' ESTRAZIONE)

Nell'esecuzione delle operazioni di decortica la ditta dovrà obbligatoriamente utilizzare un adeguato numero di proprie maestranze al fine di garantire il completamento dell'estrazione su tutte le particelle oggetto del presente capitolato nei tempi stabiliti dal **Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente;**

Il sughero gentile, il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a rasoterra, effettuando la regolarizzazione delle "Corone" e/o "Collane" senza che vengano lasciate "calzette", intese come *fascia di materiale suberoso che circonda completamente o quasi completamente il colletto della pianta.*

L'estrazione dovrà essere conseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati.

Le lame utilizzate per l'estrazione sia del sughero gentile che del sugherone dovranno **obbligatoriamente essere ben disinfettate** nel passaggio da una pianta alla successiva.

Si dovrà porre la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Per lesione al fellogeno si intende il distacco dello stesso per una percentuale uguale o superiore al 2% calcolata sull'intera superficie di estrazione riferita ad ogni singola pianta.

Non appena estratto tanto il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta, una doppia incisione longitudinale (stradella) per tutta la lunghezza del fusto decorticato.

La ditta dovrà altresì impegnarsi a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di accumulo poi, tutto il sughero estratto (sughero gentile, sugherone e pezzame vario prodotto durante l'estrazione e/o durante il suo trasporto);

ART. 22 (C: MODALITÀ' ESTRAZIONE)

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo sulla particella precedentemente indicata. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo.

Non sarà assolutamente consentito procedere alla estrazione del sughero gentile prima e successivamente quella del sugherone. L'inadempienza a tale norma sarà segnalata dall'Amministrazione comunale al C.F. e V.A. che valuterà la sospensione dell'estrazione eventualmente imponendo le condizioni per la ripresa dell'utilizzazione.

ART. 23 (AMMENDE)

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge.

- a) per inizio anticipato dalle operazioni di decortica sulla data della consegna: **€. 100,00** al giorno;
- b) per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone indicati nell'art. 20: **€. 150,00** per ogni pianta trascurata;
- c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti all'art. 20: **€. 55,00** per ogni pianta eccessivamente decorticata;
- d) per imperfetta scollatura rispetto a quanto prescritto al primo capoverso dell'art. 21: **€. 55,00**
- e) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette" **€. 55,00**
- f) per lesioni praticate sul fellogeno di cui al quinto capoverso dell'art.21: **€. 100,00** per ogni pianta danneggiata.
- g) per mancata ed imperfetta esecuzione del doppio stradello di cui al capoverso dell'art. 21: **€. 55,00** per ogni pianta priva di incisione; se con incisione malfatta **€. 55,00**
- h) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni (non autorizzato): **€. 150,00** per ogni pianta decorticata, salvo restando l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente da ciò derivanti;
- i) mancato rispetto disposizioni contenute nell'art. 12 - **€. 60,00** per ogni pianta tralasciata nel lotto precedente;
- l) per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: **€. 50,00** per ogni plancia;
- m) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: **€. 55,00** per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione;

n) per mancata e/o parziale raccolta del pezzame vario, dal luogo di estrazione e dal centro di accumulo sarà applicata una penalità pecuniaria pari al prezzo di mercato, maggiorato degli oneri che il Comune sosterrà per la raccolta e ritiro del materiale sugheroso, stimato da apposita perizia tecnica, calcolato in base ai quantitativi di prodotto sugheroso non raccolto o non portato alla pesatura;

o) Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperi alle condizioni imposte dall’C.F.V.A sulla ripresa dell’utilizzo dell’estrusione (vedasi art. 22), verrà applicata a carico della ditta aggiudicataria una ammenda di **€. 150,00** per ogni giorno di mancata ripresa;

p) per mancata e/o parziale ripulitura del bosco da ramaglie, cespugliame, bottiglie, buste di plastica ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti degli operai, verrà applicata, per ogni accumulo di materiale rinvenuto all’interno del lotto di estrazione, a carico della ditta aggiudicataria una ammenda di **€. 150,00**

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune di San Basilio.

ART. 24 (DIVIETI ALL’INTERNO DELLA SUGHERETA)

L'aggiudicatario non potrà, per alcun motivo, tagliare piante di sughero od altre specie nobili, di qualsiasi età o dimensioni. Per ogni pianta tagliata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Amministrazione comunale il doppio del valore del macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, approvato dal R.D. 16.05.1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

L'ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. di Cagliari, si riserva la facoltà di sospendere l'estrazione ed anche lo smacchio qualora l'aggiudicatario proceda nell'utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora, dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivarne danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti C.F.V.A. da ratificarsi per iscritto, entro due giorni lavorativi, pena la nullità, dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, è fatta salva all'Amministrazione comunale la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 9.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come stima provvisoria dall'Ispettorato predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25 (PULIZIA BOSCO)

Le ramaglie ed il cespugliame tagliati per eventuali pulimenti, sgombro di passaggi ed altro, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma via via raccolti e trasportati in spazi vuoti. Le bottiglie, buste di plastica ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti degli operai dovrà essere **giornalmente** raccolto, ritirato e portato in San Basilio e destinato al centro raccolta.

Per quanto riguarda la ripulitura delle particelle dalle ramaglie e dal cespugliame tagliati, l'aggiudicatario dovrà attenersi ai tempi per la ripulitura e lo sgombero, e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni a quanto stabilito in merito dalla vigente normativa di settore, rimanendo pur sempre responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tali inosservanze.

In ogni caso è fatto divieto di bruciare qualsiasi residuo vegetale o altro materiale nell'area boschiva, fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia di incendi.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) riparare le vie, stradelle, sentieri, ponti, ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc... danneggiati e/o distrutti e qualunque altro guasto arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale;
- b) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante da qualsiasi danno causato dall'aggiudicatario e dai propri dipendenti.

ART. 26 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli agenti forestali competenti per territorio, l'apertura di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ispettorato Forestale e dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Ufficio Tutela del Paesaggio.

ART. 27 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito delle particelle, tettoie, ripari e altri manufatti.

ART. 28 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)

L'estrazione del sughero si intende chiusa alla data fissata dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994. Tale chiusura potrà essere anticipata, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata e/o PEC all'Ente e all'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente. In tal caso la chiusura prende data, per altro, dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari. A cura dell'Amministrazione comunale, nella domanda di collaudo stesso verranno indicati gli estremi dei versamenti che la ditta aggiudicataria ha effettuato per il pagamento della massa sugherosa estratta.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A di Cagliari.

In sede di collaudo è riservata al collaudatore incaricato la valutazione circa eventuali circostanze quali rocciosità, imperfezioni del tronco, etc...., che abbiano impedito la perfetta decortica del colletto della pianta, dell'origine della lesione del fellogeno ovvero, se la stessa è stata determinata nel corso della presente estrazione o derivi da vecchio tessuto cicatriziale causato da pregresse estrazioni.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno farsi rappresentare da un tecnico da questi designato, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'estrazione come avanti determinata. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso. **Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'aggiudicatario.**

ART. 29 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendio contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a concorrere, con parte del proprio personale, a disimpegnare il servizio di guarda fuoco che sarà predisposto dal Comune proprietario durante il periodo dell'estrazione ed anche oltre, se necessario, e ciò fino all'epoca del collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà necessario ed indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso di incendio, dovranno essere messi a disposizione per l'opera di spegnimento. Verificandosi un incendio l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti né pretendere la rescissione del contratto né venire meno agli obblighi con questo assunti.

Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate resteranno di proprietà del Comune di San Basilio.

Il sughero di dette piante, invece, anche se fiammato e di età pari o superiore ai 10 anni spetterà previo pagamento, all'aggiudicatario, rimanendo a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

ART. 30 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente osservare e porre in essere ogni opportuna precauzione al fine di prevenire la diffusione di infezioni di *Biscogniauxia mediterranea* Kuntze (cancro carbonioso della sughera), prevedendo un'adeguata e costante disinfezione degli arnesi da taglio.

ART. 31 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

L'Amministrazione comunale si rivarrà sul deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario in sede di contratto per i danni o altri addebiti accertati e riportati nel verbale di collaudo;

ART. 32 (DANNI A COSE E/O PERSONE)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Amministrazione comunale quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste (nessuna esclusa) dalle vigenti disposizioni nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 33 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per tutti i danni provocati a terzi e a cose di terzi nell'esecuzione del contratto.

ART. 34 (RESPONSABILITA')

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto, esonerando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

ART. 35 (RICONSEGNA DELLE PARTICELLE)

Avvenuto il collaudo, delle particelle aggiudicate ed estratte, queste si intendono riconsegnate all'Amministrazione comunale.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente per l'esecuzione del contratto, sia verso l'Amministrazione comunale stessa.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Amministrazione comunale per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 36 (VALUTAZIONE DANNI)

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole o condizioni del presente Capitolato d'onori che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. 37 (NORME DI LEGGE)

Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si applicheranno le norme di Legge 18.11.1923 n. 244 e del Regolamento 23.05.1924 n. 827.

ART. 38 (APPROVAZIONE)

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce.

“Agli effetti tutti dell'art. 1341 del C.C. il sottoscritto aggiudicatario, dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 6 a 10, da 11 a 15, 17 e 18, da 20 a 31, 34 e 35 del suesposto capitolato d'oneri che intende come qui riportato e che approva tutti specificatamente”.

ART. 39 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali del lavoro e di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 40 (SICUREZZA CANTIERE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e fare rispettare durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro L. 81/2008 e ss. mm. ii., ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ART. 41 (RINVIO LEGGI)

L'estrazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di legge che regolano la materia. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative, ivi compreso il **R.D. 23.5.1924, n. 827** ed il D. Lgs. 50/2016.

Il presente applicabile Capitolato d'Oneri è composto da n° **19** pagine.

San Basilio, li 13/05/2019

Il Responsabile del Servizio